

D.M. 30 ottobre 1996, n. 683.

Regolamento riguardante la disciplina di commercio nelle sale cinematografiche.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1997, n. 9.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina di commercio;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Udito il parere n. 1523/95 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380601;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

1. A parziale modifica di quanto previsto nell'articolo 53, comma 7, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo, i seguenti prodotti:

a) stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale;

b) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;

c) dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivati da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi;

d) bevande.

2. La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori.